

## "Astro nascente". «I diritti già acquisiti non si toccano»

**«Le madri biologiche rappresentano la parte più debole, a loro andrebbe lasciata l'autonomia decisionale»**

Anche l'associazione "Astro nascente", che da tanti anni si occupa di adozioni e dintorni, esprime perplessità sulla norma che riguarda il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche. «Siamo fermamente convinti – scrive il presidente Loris Coen Antonucci – che una legge si possa definire equilibrata solo quando rispetti tutte le parti coinvolte, senza collidere con eventuali diritti già ac-

quisiti». Invece nel testo licenziato dalla commissione Giustizia della Camera, privacy e anonimato non sarebbero stati rispettati. E sono proprio questi – prosegue il responsabile di "Astro nascente" – i punti fondamentali «sui quali auspichiamo maggiore attenzione nel valutare una modifica di legge che applichi il diritto di accesso alle origini biologiche. Soprattutto considerando che le madri biologiche, qualora voles-

sero rimanere anonime senza essere disturbate da incaricati dello Stato, rappresentano la parte più debole». Non possono per esempio costituirsi in associazioni o comitati, né fare lobby per sostenere eventuali riforme legislative. «Pertanto – conclude Antonucci – per mantenere il diritto all'anonimato, solo alla donna che "non ha riconosciuto" può essere offerta la facoltà di recedere dalla decisione a suo tempo assun-

ta. A tale proposito, siamo fermamente convinti che un ottimo bilanciamento si possa trovare in una metodologia che preveda (come già applicato da altri Stati) la revoca preventiva dell'anonimato da parte della madre biologica, lasciando a quest'ultima l'autonomia decisionale che gli permetta di valutare il momento giusto per farlo, al fine poi di renderla nota esclusivamente in caso di istanza da parte del figlio».



# L'adozione e l'origine il dilemma della legge

## I genitori biologici vanno svelati o no?

LUCIANO MOIA

Soddisfatti, ma con moderazione e qualche riserva, i componenti del Comitato per il diritto alla conoscenza delle origini. Decisamente contraria l'Associazione delle famiglie adottive e affidatarie, oltre ad altre associazioni (ne parliamo nell'articolo qui sotto). Insoddisfatto non tanto per gli obiettivi, quanto per le modalità "tecniche" individuate per tentare di rintracciare la madre, il Movimento per la vita. Lo spiega nell'analisi ospitata in questa pagina, illustrando la sua proposta alternativa, il presidente Gian Luigi Gigli. Motivo del contendere il testo base della legge sul diritto di accesso alle origini biologiche per i figli adottati e non riconosciuti alla nascita, che lunedì approda alla Camera dopo il via libera in commissione Giustizia.

Un progetto di legge sollecitato dalla Corte Costituzionale che nel 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle normative in materia di adozione, nella parte in cui non prevede la possibilità di interpellare la madre che al momento del parto aveva chiesto l'anonimato. Ora questa possibilità viene prevista per i figli che hanno compiuto 25 anni. Nel testo, denominato "Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità", si spiega che nel caso di approvazione della legge, la madre possa essere interpellata «con modalità che assicurino la massima riservatezza» sulla possibilità di rimuovere l'anonimato. Se la madre rifiuta, il progetto di legge prevede che al figlio potranno comunque essere fornite notizie riguardanti dati sanitari, anamnesi familiari ed eventuali patologie ereditarie trasmissibili. Altra importante novità riguarda il dovere di informare dettagliatamente la madre al momento del parto sugli effetti del diritto all'anonimato. I sanitari dovranno allo stesso tempo raccogliere dati "non identificanti" di tipo anamnestico e familiare, che potranno un giorno essere comunicati al figlio a tutela della sua salute.

Nessun problema di tutela dell'anonimato in caso di decesso della madre, oppure se nel frattempo la donna ha revocato la sua decisione con un atto ufficiale trasmesso al Tribunale dei minori. L'articolo specifica inoltre che il figlio non matura in ogni caso diritti patrimoniali e successori, né può avanzare rivendicazioni economiche di alcun tipo nei confronti della

**Le associazioni si dividono dopo l'approvazione, in commissione Giustizia, del testo base sul diritto di accesso alle informazioni per i figli non riconosciuti alla nascita**

madre ritrovata. «Questo testo – spiega Anna Arcchia, presidente del Comitato per il riconoscimento dei figli biologici – recepisce gran parte delle sollecitazioni espresse dai nostri esperti durante le audizioni in commissione. Rimangono alcuni aspetti da chiarire». Innanzi tutto il ruolo dei tribunali dei minorenni della città in cui il figlio è nato. «A nostro parere sarà loro compito quello di sollecitare e ricevere le comunicazioni di revoca riguardanti la ri-

chiesta di anonimato». Qualche dubbio anche sulla parte della legge che prevede la possibilità da parte del figlio di presentare una sola volta istanza al tribunale. «E se la madre avesse un ripensamento? Perché non prevedere una nuova possibilità – osserva Arcchia – magari dopo due o tre anni?».

Infine nel testo non c'è nessuno riferimento alla possibilità di accedere alle informazioni nel caso in cui la madre fosse irreperibile o incapace di intendere e di volere. «A nostro parere, in queste situazioni – conclude la presidente del Comitato per il riconoscimento delle origini – il tribunale dovrebbe comunque riconoscere le richieste del figlio». Ma la legge non lo specifica, le opinioni sono discorsi e il confronto in Aula si annuncia serrato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

## «Ignorata norma sull'anonimato»

### Le famiglie adottive e affidatarie bocciano il nuovo testo

**Nova Micucci (Anfaa): così cresceranno gli infanticidi mentre rischia di essere distrutta la vita delle donne che hanno partorito in segreto**

«Una legge che non va bene. Ignora il diritto a mantenere l'anonimato e finirà per incrementare il numero degli infanticidi e degli abbandoni dei neonati in luoghi che mettono in pericolo la loro vita». La bocciatura secca arriva da Donata Nova Micucci, presidente dell'Anfaa, l'associazione delle famiglie adottive e affidatarie, che ha illustrato in una lunga lettera ad *Avvenire* i motivi della contrarietà. Motivi e rivendicazioni che, in una nota, Nova Micucci – assieme a Maria Grazia Breda, presidente della Fondazione Promozione sociale, a Francesco Santanera, presidente dell'Associazione Promozione sociale, e ad Andrea Ciattaglia, direttore della rivista *Prospettive Assistenziali* –, ha

presentato anche a tutti i deputati. «Dobbiamo innanzi tutto ricordare – spiega Nova Micucci – che la Corte Costituzionale non ha abrogato la norma riguardante il diritto alla segretezza del parto. Anzi, ha invitato a cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso».

Il progetto di legge licenziato dalla commissione Giustizia della Camera non rispetterebbe questa indicazione: «Lo Stato si è impegnato nei confronti di queste donne a non rendere mai noto il loro nominativo ed ora il Parlamento non può tradire questo impegno – argomenta Donata Nova Micucci – approvando una normativa che di fatto lo annulla». A parere della presidente dell'Anfaa la normativa «dovrebbe prevedere la facoltà di recedere dalla decisione a suo tempo assunta e ad esprimere la disponibilità ad incontrare il loro nato». Non ammissibile invece il percorso inverso, come indicato dal testo di legge che lunedì arriva alla Camera. Insomma, non possono essere «i nati da queste donne ad avviare il procedimento presso il Tribunale per i minorenni affinché le rintracci, anche se loro non hanno manifestato la loro disponibilità al riguardo». Se questo succedesse – è l'opinione della rappresentante delle famiglie adottive e affidatarie – «verrebbe violato il diritto alla segretezza ancora riaffermato dalla Corte costituzionale». Il motivo è evidente. Quei documenti

passerebbero sotto gli occhi di un numero elevato di persone: giudici, cancellieri, polizia giudiziaria, impiegati addetti, servizi sociali. E questo si potrebbe ripetere in vari tribunali, perché molto probabilmente le donne non abitano più nella città dove hanno partorito. E inoltre, «le lettere di convocazione indirizzate su carta intestata del Tribunale o della procura dei minorenni o da altro ente, per verificare la loro disponibilità, potrebbero molto facilmente essere viste dai loro familiari». Mariti e altri figli che – come è facile immaginare – non sanno nulla di quel figlio non riconosciuto. Ma c'è un altro aspetto che preoccupa le famiglie adottive e affidatarie: che conseguenze ci sarebbero con questa norma «per le gestanti che in futuro volessero non riconoscere il proprio nascituro?». Decideranno lo stesso di partorire «sapendo che senza il loro preventivo consenso potranno essere un giorno rintracciate? Che ne sarà dei loro piccoli?». Ultima annotazione. La disposizione «disumana» secondo cui il diritto all'anonimato viene meno con il decesso della madre: «Una violazione palese – scrive ancora Nova Micucci – non solo di quel diritto, ma anche di quello alla riservatezza», che vale sia per la donna stessa, sia per i suoi congiunti. «Attenzione, la vita delle donne che hanno partorito in anonimato – conclude la presidente Anfaa – rischia di essere distrutta da questa legge».

**Luciano Moia**  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Gigli (MpV)**  
**«Intenzioni buone ma c'è il rischio di danni irreparabili»**

GIAN LUIGI GIGLI\*

Il diritto all'identità personale è garantito dalla Costituzione italiana. Ma pure il diritto alla vita e quello alla salute sono oggetto di tutela costituzionale, e il nostro ordinamento giuridico tutela anche il diritto alla riservatezza. Come districarsi in questa selva di diritti, se si trovano a confliggere? È il dilemma in cui si sta dibattendo il Parlamento italiano.

Le buone intenzioni della proposta di legge che arriva all'esame parlamentare sono totalmente condivisibili, ma si può rischiare, senza volerlo, di fare danni anche irreparabili. I problemi possono insorgere per l'automatica estensione della possibilità di conoscere le proprie origini se la madre biologica è deceduta e se, in assenza di revoca volontaria dell'anonimato, il figlio non riconosciuto alla nascita, può – come l'adottato – rivolgere comunque istanza al tribunale dei minorenni per conoscere l'identità dei genitori biologici. Nel contattare la madre il tribunale dovrà tener conto della sua

**«Qui confliggono più principi costituzionali. La soluzione? Una "lista di attesa" senza scadenza»**

età, dello stato di salute psico-fisica e delle condizioni ambientali, familiari e sociali, cercando di rispettarne la dignità: ma dovrà comunque farlo. Dov'è il nodo che va sciolto? Andrebbero probabilmente considerati anche altri principi, costituzionalmente tutelati, come

il diritto alla salute – con riferimento alle condizioni in cui si verifica il parto – e soprattutto il diritto alla vita del nascituro, senza dimenticare il diritto alla riservatezza per la madre. Sicuri che il modo migliore per contemperare tutte queste esigenze sia quello di vedersi arrivare alla porta, a distanza di 25 anni, un'assistente sociale? Per una madre che eroicamente ha deciso di portare a termine una gravidanza, mentre tutto intorno a lei la spingeva alla scelta dell'aborto, e che dopo aver partorito ha sofferto distaccandosi da suo figlio, non è certo il modo migliore per riaprire una ferita, forse solo a fatica rimarginata. E cosa accadrà alle madri di oggi in difficoltà? Siamo certi che a loro la riservatezza potrà essere totalmente garantita? Non c'è il rischio che aborto e infanticidio finiscano per essere involontariamente promossi? Un'alternativa ci sarebbe: creare una sorta di "lista d'attesa" senza scadenza, in cui potrebbero iscriversi da un lato chi desidera conoscere le proprie origini e dall'altro le madri che hanno scelto di uscire dall'anonimato, permettendo alle due richieste di incontrarsi, ma solo quando arrivano a coincidere. La lista andrebbe gestita dalla magistratura e andrebbe promossa da campagne informative dirette alle donne. In questo modo il diritto alla riservatezza sarebbe garantito e la scelta dell'anonimato potrebbe continuare a essere effettuata in tutta tranquillità, mentre ai figli non sarebbe comunque negata la possibilità di conoscere le loro origini.

A questo punto può sorgere una domanda: non c'è contraddizione tra le preoccupazioni per un automatismo nell'accertamento della disponibilità della madre a rinunciare all'anonimato e l'affermazione che esiste un diritto a conoscere le proprie origini quando il concepimento è avvenuto con la procreazione eterologa? Ferme restando le riserve sulla reale possibilità di una "donazione" gratuita di gameti femminili, la diversità delle due situazioni è però evidente. L'eterologa non è un istituto per proteggere un bambino abbandonato o privo di genitori. Al contrario, mira a soddisfare il desiderio degli adulti di avere un figlio con una genitorialità scissa in partenza. Mancano, dunque, nell'eterologa sia quelle circostanze che invitano a cautela nel riaprire capitoli di dolorose separazioni, sia quei probabili e gravissimi rischi per la vita del bambino e la salute della sua mamma che la legge sul parto in anonimato ha inteso scongiurare. Il diritto del nuovo nato a conoscere la propria genealogia non avrebbe, dunque, motivo di essere sacrificato per ragioni di mero ordine utilitaristico. Gli aspiranti "donatori", infatti, non sono obbligati a fornire i gameti e possono rinunciare alla "donazione", se non vogliono in alcun modo poter essere rintracciati un giorno dai figli che hanno concorso a concepire.

\* presidente nazionale Movimento per la vita

**Avvenire** con voi ovunque  
al mare, in montagna, ai laghi...

Vai in vacanza? Se sei abbonato segnala, almeno 20 giorni prima della partenza, l'indirizzo al quale vuoi ricevere Avvenire. Il servizio è gratuito.

**Attuale indirizzo**  
Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**Vado in vacanza**  
Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Cod. Abbonato n. \_\_\_\_\_ (numero tra parentesi sull'etichetta del giornale)  
Compilare e spedire ad Avvenire - Piazza Carbonari, 3 - 20125 Milano oppure inviare via fax allo 02 6780242 o via email a abbonamenti@avvenire.it